

I *Catechismi costituzionali* del 1820: strumenti di propaganda e di diffusione della Costituzione spagnola nel Regno delle Due Sicilie

MARIACONCETTA BASILE

1. *La concessione della Costituzione spagnola nel Regno delle Due Sicilie*

Con le leggi dell'otto dicembre 1816 e la successiva dell'undici, Ferdinando assumeva il titolo di re delle Due Sicilie e decretava la fusione dei Regni di Napoli e di Sicilia¹. Prendeva corpo quella che Nino Cortese ha definito la *questione siciliana*, «allorché l'isola [era] chiamata insieme con Napoli a far parte di un unico Stato e perde[va] il diritto o la possibilità di conservare non solo la Costituzione del 1812, sebbene anche i particolari ordinamenti amministrativi, giudiziari, finanziari che sino allora avevano regolato la sua vita»². Dal febbraio 1816 al giugno del 1820 si susseguivano progetti e tentativi di rivoluzione sia a Napoli che in Sicilia³, anche per il fatto che il re di Spagna suggeriva a Ferdinando I di adottare la costituzione spagnola per accreditare il proprio diritto ad una eventuale successione alla corona madrilena⁴.

Secondo Giorgio Spini, i moti del 1820-21 avevano una chiara fisionomia politica e

sociale, rappresentavano «l'insurrezione della borghesia provinciale, affiliata alla carboneria ed attraverso questa in contatto con elementi della bassa ufficialità dell'esercito, che ... nel suo trionfo trascina[va] con sé l'idea della Costituzione di Spagna, cioè della costituzione democratica, priva di considerazione per i privilegi nobiliari»⁵.

Gli echi di Cadice, alimentando i propositi d'insurrezione coltivati dalla Carboneria, riunivano assieme l'aspirazione costituzionale, simbolo degli ideali liberali, e la scelta monarchica e cattolica⁶. Già il primo maggio del 1815 Ferdinando IV, riconosciuto dal Congresso di Vienna sovrano del regno di Napoli e di Sicilia, emanava cinque proclami, nei quali – come faceva notare Pietro Colletta – «stava adombrata» la nuova costituzione da adottare⁷. In questa occasione il sovrano manifestava l'intenzione di adeguare la costituzione siciliana del 1812⁸, che, tuttavia, non godeva l'appoggio dei napoletani, i quali non vedevano di buon grado i baroni, i quali «ave-

vano sacrificato la sola apparenza dei dritti e privilegi feudali [...] nel fatto esercitavano nel modo stesso il loro dispotismo [...] insomma formavano [...] una casta privilegiata, per così dire al di sopra della legge»⁹.

Il 7 luglio del 1820 veniva concessa la carta costituzionale e il 22 settembre si riuniva a Napoli, nell'ex chiesa del monastero di S. Sebastiano, il primo Parlamento nazionale delle Due Sicilie cui partecipavano solo tre dei ventiquattro deputati siciliani che avrebbero dovuto formare la rappresentanza siciliana¹⁰.

Il sovrano aveva scelto di adottare la costituzione di Cadice per aderire – come si legge nella nota segreta inviata al principe Ruffo, ambasciatore a Vienna – alle richieste avanzate dai carbonari.

La carta spagnola, con la limitazione delle prerogative regie e l'eliminazione della camera alta, favoriva proprio l'egemonia di una certa borghesia di estrazione carbonara, in un contesto in cui i carbonari erano considerati come gli esponenti de «la volontà nazionale in azione»¹¹. Non a caso, la rivoluzione napoletana, incominciata i primi di luglio del 1820, al grido di «Dio, Re, costituzione», si era qualificata da subito come *carbonara, militare e costituzionale*¹².

La carta gaditana, stabilendo un equilibrio tra un re *limitato* e una nazione *sovrana*, esprimeva il proprio volere attraverso un parlamento eletto a suffragio allargato. Fondata su una monarchia moderata, era considerata la più *democratica*, in quanto affermava il principio della sovranità nazionale e la separazione dei poteri, considerati dai napoletani delle vere «conquiste». L'otto luglio venivano così incaricati Melchiorre Delfico e Giulio Rocco di approntare una traduzione dal testo spagnolo,

versione tradotta, peraltro già circolante in Sicilia grazie all'edizione del 1813, edita con i tipi del messinese Giovanni del Nobolo¹³. La città di Messina insieme con Catania aveva, infatti, appoggiato il costituzionalismo spagnolo contro Palermo che, invece, rivendicava l'indipendenza della Sicilia e il ritorno alla costituzione del 1812¹⁴. Non è, quindi, casuale che la prima edizione in lingua italiana della Costituzione di Cadice sia stata pubblicata proprio nella città dello Stretto nel 1813 presso Giovanni del Nobolo¹⁵. La traduzione e revisione veniva conclusa in sole due settimane e il 24 luglio il principe vicario ne dichiarava la vigenza ufficiale nel Regno delle Due Sicilie¹⁶.

2. *La diffusione dei Catechismi Costituzionali*

Tra il luglio 1820 ed il marzo 1821, a Napoli, venivano pubblicati numerosi opuscoli con l'intento sia di favorire la creazione di una coscienza nazionale sia di informare l'opinione pubblica sui coevi avvenimenti politico-istituzionali, istruendola sui principi del governo rappresentativo¹⁷. La stampa periodica napoletana pubblicava i resoconti dei dibattiti parlamentari, le eventuali modifiche proposte per adattare la costituzione di Cadice al Regno delle Due Sicilie. In particolare, il giornale «L'Amico della Costituzione» divulgava tutti gli avvenimenti politici che dal 1806 – ovvero dal decennio francese – avevano condotto alla carta spagnola. Come si legge nel *Saggio storico delle diverse Costituzioni politiche del nostro Regno*, pubblicato nel citato giornale, «di fronte alle esigenze dei popoli invocanti la Costituzione, molti sovrani erano stati costretti a dar vita a delle false Costituzioni de' regimi

più o meno rappresentativi»¹⁸, tra cui lo statuto di Baiona concesso da Giuseppe Bonaparte nel 1808 e la costituzione emanata da Gioacchino Murat nel 1815 che, tuttavia, non rispondevano ai *desiderata* napoletani perché mancavano del «principal requisito che è la libera scelta ed il mandato de' cittadini»¹⁹. In tale contesto generale, attraverso la diffusione dei *Catechismi costituzionali* ci si proponeva come impegno politico prioritario quello di educare la popolazione sugli articoli della carta costituzionale e sui loro diritti e doveri nel tentativo di formare una "coscienza nazionale" e promuovere nelle classi popolari la partecipazione alla vita pubblica²⁰.

Differentemente dal *Catechismo* di Giovan Battista Nicolosi²¹, unico esemplare superstite a noi noto del periodo costituzionale siciliano del 1812, i *Catechismi* di questo periodo, oltre a spiegare ed istruire la popolazione sui precetti della carta costituzionale gaditana, si proponevano – seppure velatamente – il compito di avanzare delle modifiche per "adattarla" alle nuove esigenze del Regno. Il vicario principe Francesco disponeva, infatti, che «la costituzione del Regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno della Spagna nell'anno 1812 e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di quest'anno: salvo le modificazioni che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali domini»²².

Lo studio sui *Catechismi*, più che mai, ha quindi lo scopo di aprire uno spaccato storico di indubbio valore per lo studio dei tentativi compiuti dagli intellettuali di promuovere l'educazione del popolo attraverso una *pedagogia civile* e di trasmettere le idee ed i progetti del nuovo governo.

Mi sono qui proposta di presentare, analizzandoli, quattro degli esemplari superstiti dei *Catechismi politici* del Regno delle Due Sicilie pubblicati in questo particolare momento costituzionale. Di questi uno è stato dato alle stampe nel 1816, quindi prima della concessione della carta costituzionale spagnola, e un altro quando ancora quella costituzione non era stata tradotta. Risulta, quindi, particolarmente interessante far luce e analizzare due momenti distinti della storia politico-costituzionale del Regno: il momento che ha preceduto la concessione della carta e quello a questo immediatamente successivo.

In tale ottica, la costituzione gaditana diveniva la cifra per analizzare i moti rivoluzionari del 1820, in cui la componente conservatrice e nazionalista, "antinapoleonica" per antonomasia, si contrapponeva a quella più "rivoluzionaria", portavoce di istanze carbonaro-massoniche, inneggianti ad un egualitarismo identificato nell'assetto istituzionale monocamerale spagnolo. L'adattamento della carta gaditana alle esigenze del Regno delle Due Sicilie stabiliva una linea di continuità nei rapporti esistenti tra la massoneria spagnola e la carboneria napoletana.

In tale contesto, assume rilievo l'impegno politico posto in essere da taluni intellettuali a favore dell'adozione della costituzione spagnola avente come scopo principale quello di creare una "monarchia massonica-mediterranea", che unendo le tre monarchie costituzionali (il Regno dei Savoia, dei Borbone e San Pietro), almeno nelle intenzioni, avrebbe voluto divenire "costituzione euromediterranea".

3. Tra trono e altare: due esemplari di *Catechismi antecedenti la pubblicazione della carta gaditana*

Nel tentativo di ristabilire l'ordine e di «segregare il popolo dal movimento liberale europeo»²³, il decreto del 8 giugno 1821, considerato – come si legge nel prologo – che «le più gravi ferite alla pubblica morale [erano] state prodotte dalla lettura di libri perniciosi», stabiliva che i libri provenienti dall'estero, ritenuti "criminosi" per la religione o la morale, dovessero essere trattenuti dalla Giunta di scrutinio per la pubblica istruzione e stampa, presieduta dal Principe di Cariati, tramite gli appositi revisori (artt. 1-2). Per i libri pubblicati nel Regno dal 1815 in poi gli stampatori avrebbero dovuto trasmettere alla Giunta le minute autografe (art. 3). Si vietava, quindi, la vendita dei libri «per mezzo de' venditori a mano, e di quei che hanno botteghino nelle pubbliche strade» senza il permesso della Giunta ed il visto della polizia, il quale poteva essere concesso solo con la «mallevèria di pubblico conosciuto libraio» (art. 4). Si disponeva, quindi, che tutti i librai e i direttori dei gabinetti di lettura presentassero entro otto giorni un catalogo dei loro volumi «sotto pena di chiudersi le officine di vendita o lettura, confiscando il non rivelato» (art. 5) e per la Giunta il compito di redigere un indice dei libri proibiti sulla base dell'*Index librorum prohibitorum* SS. D. N. P. VII ed il *Dictionnaire critique, litteraire, et bibliographique des principaux livres condamnés au feu supprimés ou censurés* del Peignot (art. 6) e, «se mai avesse notizia di opere in istampa contrarie alla nostra sacrosanta religione, o alla Monarchia, ovvero alla morale dei popoli», di ordinare delle perquisizioni

domiciliari presso «i librai o i direttori de' gabinetti... nei magazzini e nella botteghe di essi» (art. 7), pena una reclusione da uno sino a dieci anni e una multa da ducati cinquanta fino a duemila (art. 8). Si riservava, in ultimo, al re il compito di permettere la lettura di opere proibite a chi avesse voluto confutarle (art. 9)²⁴.

In seguito a tale decreto si proibiva il *Catechismo della Dottrina Cristiana e dei Doveri Sociali*, stampato a Napoli nel 1816 dal Porcelli sotto la protezione dello stesso governo e adottato in tutte le scuole del Regno, perché tra i doveri del cittadino si annoverava anche quello di difendere la patria, non volendosi – come sosteneva Pietro Colletta – a Napoli *cittadini* ma *sudditi*²⁵. Non sembra, pertanto, casuale il fatto che per gli anni precedenti alla concessione della carta costituzionale sia stato possibile rinvenire soltanto il *Catechismo de' doveri sociali per uso delle scuole normali ne' domini di S. M. siciliana*, sebbene certamente tale "genere letterario" circolasse nel Regno, come dimostrerebbe il sequestro a Livorno, nel luglio del 1821, di «un gran numero di copie delle diverse costituzioni pubblicate in Napoli», tra cui 457 copie della costituzione napoletana, esemplari delle costituzioni di Norvegia, Polonia, Francia e Stati Uniti e più di 500 catechismi spagnoli²⁶.

Tale *Catechismo*, donato – come si legge nel frontespizio – alla Biblioteca Nazionale di Palermo nel 1907 dal console inglese Sig. Churchill, veniva pubblicato a Palermo nel 1816 presso Lorenzo Dato e dedicato dal sacerdote Girolamo Guzzo al giovanissimo Pietro Lanza e Branciforti, principe di Trabia, di cui era precettore, con l'auspicio che potesse un giorno «amministrar la giustizia, ed osservare il giusto, e l'onesto», divenendo al contempo «decoro» per la

sua famiglia, «ornamento alla Patria», e «emulazione ai giovanetti»²⁷.

Il *Catechismo*, di complessive 44 pagine, inizia con una prefazione e un'introduzione, cui seguono sei parti su: I. *De' doveri verso Dio*; II. *De' doveri verso il Re*; III. *De' doveri verso i genitori*; IV. *De' doveri verso de' sacri ministri della religione*; V. *De' doveri verso se stesso*; VI. *De' doveri verso degli altri simili*. A completare l'opuscolo a stampa si rinven- gono le *Massime morali per uso di tutte le clas- si* e un capitolo *Della giustizia* tratto dall'o- pera di Emanuele Kant. Colpisce di questo *Catechismo* l'attenzione riposta dal sacer- dote Guzzo, direttore delle scuole normali, nei riguardi del Re, di cui la classe baronale siciliana con la costituzione del 1812 aveva voluto limitare le prerogative, riducendolo, quasi, ad «un semplice salariato, un Re di mostra, senza le funzioni e la influenza del- la sovranità»²⁸.

Come si evince nell'art. III delle *Basi della Costituzione siciliana* si affidava al so- vrano unicamente il potere esecutivo e si disponeva, quindi, che al Parlamento fosse deputato del potere legislativo, senza con- siderare che «un gabinetto impersonante in sé il potere esecutivo ma senza iniziativa legislativa, come quello ideato dai legisla- tori del 1812 – il quale non poteva far cono- scere al parlamento i bisogni e le necessità dello Stato che per mezzo di soli messaggi reali o puramente ministeriali – non era che una quinta ruota del nuovo carro co- stituzionale più che utile, ingombrante»²⁹. Tutto ciò avveniva anche malgrado la pro- posta dell'abate Balsamo e dei principi di Belmonte e di Castelnuovo, i quali auspica- vano che «l'autorità di far leggi risiede[sse] nelle due camere del parlamento e del re» proprio come in Inghilterra³⁰.



Ritratto del Re Ferdinando I delle due Sicilie

Nel giugno del 1815 Ferdinando IV con- segnava al principe di Castelnuovo il docu- mento delle *trenta linee* (così detto perché articolato in trenta punti), o meglio gli *Articoli fondamentali d'istruzione comunicati da S. M. a' Membri della commissione incaricata delle rettifica della Costituzione col Real Di- spaccio del 1° Giugno 1815 per servire di conti- nuazione alla Costituzione politica di questo Regno formata l'anno 1812*³¹. Tale carta, «ri- sultato delle veglie del marchese Tommasi, era consegnata dal Re a William A' Court», il quale, appoggiando le richieste di Ferdi- nando, la inoltrava al Governo inglese, che, a sua volta, dava anche la sua approvazio- ne³². Tale testo apportava delle modifiche significative alla costituzione del 1812³³, ridimensionando il ruolo del Parlamento a vantaggio delle antiche prerogative del so-

vrano. Così l'art. 3 prevedeva che il potere legislativo, prima esclusiva pertinenza del Parlamento, fosse esercitato congiuntamente con il sovrano. Venivano, di conseguenza, meno anche le norme che regolavano l'allontanamento del re dall'isola e che vietavano l'unione della Sicilia con Napoli. La Costituzione del 1812 proibiva, infatti, al re di allontanarsi dal Regno senza il consenso del Parlamento o prolungare «la sua dimora fuori dall'isola al di là del tempo accordatogli». Prescriveva, altresì, che nel caso in cui avesse recuperato la corona napoletana, avrebbe dovuto cedere al suo primogenito il Regno di Sicilia.

L'autore del *Catechismo* descriveva dettagliatamente i doveri dei cittadini nei confronti del sovrano, in quanto «Luogotenente di Dio in terra», ovvero il rispetto, l'ubbidienza ed il sacrificio.

Se il rispetto consisteva nel considerare il Re come «amorevole Padre» e, quindi, «nel concepire una tenera gratitudine e nel venerare la sua Sacra Persona», l'ubbidienza si concretizzava «nell'esatta osservanza delle sue leggi, e de' suoi comandi», «nell'ubbidire, e rispettare i suoi Magistrati», «nel sottomettersi con rassegnazione a tutte le pene stabilite da lui contro le trasgressioni, e de' delitti», e il sacrificio nel «pagare di buon'animo, con prontezza, e senza veruna frode i tributi da lui imposti», nel «soccorrere il Re, e lo Stato in tutt'i bisogni pubblici», nell'«esser nemico de' Nemici suoi, e dello Stato», nell'«esporre a tutt'i pericoli la nostra vita per conservare la sua» e, infine, «nell'esser disposti ad eseguire quanto ci verrà da Lui comandato contro coloro, che tentano diminuire la sua Autorità». In quanto «immagine viva di Dio», il Re aveva diritto di «conservare il retto ordine, o sia la giustizia

ne' suoi Regni, e punire coloro che ardiscono di violarla».

In particolare, «chi a voce, o in iscritto divulga massime contrarie alla Reale Autorità, o al giusto possesso de' di lui Stati, oltre all'essere ingiusto, e sacrilego, deve essere tenuto per un Nemico della Nazione, degno della pubblica detestazione, e dell'estermio»³⁴.

In maniera non dissimile dal *Catechismo de' doveri sociali per uso delle scuole normali ne' domini di S. M. siciliana*, anche il *Catechismo del cittadino d'istruzione primaria diretto al popolo della Monarchia delle Due Sicilie* era dedicato «alla Maestà di Ferdinando I, augusto monarca costituzionale delle Due Sicilie». L'autore, sin da subito, dichiarava di far valere i diritti di proprietà sull'opera, visto che «le materie che vi si trattano esigono delle precauzioni atte ad assicurare i sentimenti dell'autore da qualunque alterazione, che forse potrebbe aver luogo in una edizione fatta senza sua cura» e elogiava il Governo Monarco-Democratico in quanto godeva della stabilità necessaria alle istituzioni, in cui «il Re [era] come il nucleo dell'edificio Politico, e gran principio animatore di tutte le forze, e di tutt'i poteri»³⁵.

L'opuscolo, di complessive 60 pagine, si componeva di sole due parti, ovvero: I. *Idee Preliminari, Dritti, ed Attribuzioni*; II. *Doveri*, e veniva pubblicato ancor prima che venisse «alla luce la versione leale, di cui sono stati incaricati dal Governo due Personaggi di riguardo» della Costituzione spagnola, quindi si precisava che gli articoli citati in questo *Catechismo* erano stati trascritti dall'edizione pubblicata a Napoli, con la data di Londra, nel 1820³⁶. Questo *Catechismo* riveste, quindi, un'importanza particolare in quanto i principi in esso espressi riflettono il clima politico culturale che cir-

colava nel Regno ancora prima della traduzione della carta spagnola.

Come si legge nell'*Avviso al benevolo lettore*, le prime pagine del Catechismo «erano sotto i torchi, quando comparve alla luce il Catechismo del Regno unito delle due Sicilie» di Luigi Galanti³⁷. Tuttavia, scrive l'autore, mentre «l'illustre Scrittore del Catechismo costituzionale ha scritto per i dotti: il mio oggetto è quello d'istruire il Popolo. Perciò m'incoraggiai a proseguire l'incominciato lavoro». Finalità del Catechismo era proprio quello d'impararlo, «ripeterlo alla Gioventù, e d'insinuarlo a' bambini insieme colle massime della Religione»³⁸ e della *buona Costituzione*, che oltre a garantire la religione, aveva il compito di assicurare l'indipendenza della nazione ed i diritti del singolo, laddove libertà, eguaglianza e democrazia risultavano parole prive di significato ai più. L'autore riteneva necessario soffermarsi su questi temi, nel tentativo di fare dell'istruzione e poi – come vedremo nei successivi due Catechismi – anche della libertà di stampa, uno strumento di eguaglianza.

4. Tra libertà di culto e di stampa: i Catechismi politici successivi all'edizione della Costituzione gaditana

Nel 1820, il canonico Lorenzo Panfilì pubblicava il *Catechismo politico per la nazione del Regno delle Due Sicilie*, di complessive 64 pagine e articolato in una prefazione *Alla nazione Napoletana* e XI parti, rispettivamente: I. *Della Costituzione*; II. *Della Nazione*; III. *Della legge*; IV. *Del re*; V. *Della proprietà*; VI. *Delle Costituzioni*; VII. *Dei tribunali*; VIII. *Della forza armata*; IX. *Dei diritti di ciascun*

cittadino, e de' suoi doveri; X. *Della pubblica prosperità*; XI. *Della prosperità domestica*.

Da quanto emerge nella prefazione, l'autore, ripensando alla «gran macchina costituzionale... innalzata con sì fausti auspicj», affinché «vada sempre più crescendo e si sostenga in mezzo alle più furiose tempeste» e «si vegli attentamente alla salvezza e alla stabilità di quel Corpo politico di cui siam membri», riteneva necessario indottrinare la popolazione sul nuovo governo costituzionale³⁹.

Partendo da posizioni riformistiche ed illuminate, attraverso la critica dei meccanismi istituzionali della società a lui contemporanea, l'autore giungeva al fondamento sociale dell'uguaglianza e a rinvenire nella proprietà la causa principale delle ingiustizie sociali. Cercava, quindi, di dimostrare come il diritto di proprietà si fondasse sulla forza lavoro, muovendo dalla considerazione che non può esservi giustizia e libertà se non vi sono *buone leggi*, il cui principale scopo era quello di eliminare i privilegi, laddove l'interesse generale doveva prevalere sugli egoismi particolari. «Siccome tutto ciò sarà un'effetto di una buona educazione», esortava ad iscrivere i propri ragazzi «alle scuole che la Nazione tiene aperte per i medesimi»⁴⁰.

Era, infatti, proprio dagli ambienti rurali che, per l'autore, bisognava partire per costruire la nuova identità nazionale, sulla base di un'adesione consapevole alla nuova carta costituzionale. Non è, quindi, casuale che il dialogo di questo *Catechismo* si svolgesse proprio tra un contadino ed un parroco di campagna. Traspare qui chiaramente il tentativo di sensibilizzare il mondo contadino circa l'esigenza di mandare i figli a scuola al fine di formare giovanetti istruiti ma anche *buoni cittadini*.

Significativo appare il fatto che, probabilmente nell'ottica di una società laica, in questo *Catechismo* scompaiano i riferimenti alla religione, caratteristica invece comune ai Catechismi spagnoli. Compito principale del *Catechismo* non era, infatti, quello di contribuire alla costruzione di un *buon cristiano*, ma di un *buon cittadino*. Del resto anche l'abate Luigi Galanti nel *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie*, pubblicato sempre a Napoli nel 1820, in polemica con i dettami della Costituzione spagnola che proibiva il *pubblico* esercizio di ogni altro culto al di fuori di quello cattolico, si soffermava sulla libertà di religione, «questione per noi del tutto oziosa, poiché avendo una sola religione non abbiamo bisogno di proclamare la libertà de' culti, come si è dovuto fare in altri paesi, che avevano seguaci di religioni diverse»⁴¹. L'aggettivo *pubblico*, affiancato nella Costituzione all'esercizio della religione, era in questo caso per il Galanti «una garanzia contro ogni tentativo di tornare ai tempi nei quali si inquisiva contro le private coscienze», e si autorizzava la professione di altri culti in privato⁴². La libertà di culto per l'abate non promuoveva «la ruina della religione», piuttosto «purifica[va] la religione, perché ne scaccia[va] i suoi veri nemici l'ipocrisia e la superstizione. Col fatto poi si osserva[va], che le varie sette ne' paesi, dove vi è tolleranza, prosperano tutte del pari»⁴³.

Di contro, la carta gaditana, per rendere effettivo l'esercizio della giustizia e dell'uguaglianza, trovando come collante la religione cattolica, promuoveva un programma d'acculturamento, che coinvolgeva le strutture ecclesiastiche (art. 364-368), cui era lasciato il delicato compito di alfabetizzare, anche politicamente, i fedeli. Come ha sottolineato Marta Lorente per la Spagna,

la Chiesa metteva, infatti, a disposizione le sue chiese per la proclamazione, la diffusione e il giuramento della Costituzione, che doveva essere letta e spiegata, mentre una messa o un solenne *Te deum* ne segnavano i passaggi più importanti⁴⁴.

L'art. 366 della Carta spagnola espressamente prescriveva: «en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños á leer, escribir y contar, y el catechismo de la religion católica, que comprenderá tambien una breve exposicion de las obligaciones civiles». Come ha osservato Bartolomé Clavero, i catechismi «debían ser conjuntamente religiosos y constitucionales»⁴⁵.

Educare i giovani significava, infatti, plasmarne le coscienze orientandole verso una "fede costituzionale" che iniziava a scuola e proseguiva, nei giorni festivi, in parrocchia. Questo rappresentava, nel contempo, un momento di socializzazione volto a favorire la coesione sociale. Compito primario era quello assegnato ai maestri e ai parroci che venivano impegnati a spiegare oralmente e far imparare mnemonicamente il contenuto dei *Catechismi*, per ammaestrare sui principi costituzionali i più giovani, parte di quel popolo, nella maggioranza analfabeta, al fine di formare una "nuova" coscienza comune. La formazione civile spagnola doveva, quindi, accompagnare quella religiosa, e considerarsi inscindibile da questa.

Tuttavia, nel Regno delle Due Sicilie la scelta cattolica non assumeva il medesimo significato che in Spagna, infatti, già nel 1812, anche se ai parroci era attribuito il compito di «istruire alla Costituzione» i fedeli, tale obbligo era previsto principalmente per i magistrati municipali, le scuole e le Università⁴⁶.

Nel 1820 i *Catechismi* non educavano la popolazione ai soli principi della religione cattolica, ma utilizzavano lo schema domanda – risposta proprio dei catechismi religiosi in quanto, con un numero limitato di pagine e in formato facilmente consultabile, permettevano di sintetizzare in maniera efficace i principi fondamentali della nuova carta costituzionale.

Questo era l'intento anche dei *Dialoghi politici fra due liberali* (che ho equiparato ai Catechismi in quanto caratterizzati sempre dalla stessa forma) che in sole 16 pagine riflettono con un tono aspro il tentativo di far maturare una diversa coscienza politica nel Regno riportando un colloquio fra *Il Prudente* ed *Il Riscaldato* che ha per oggetto «la riforma di alcuni punti essenziali della nostra legislazione e della costituzione nel nostro regno adottata», in cui si danno anche «lezioni di moderazione necessaria per la felicità de' popoli»⁴⁷. Con quest'opera, frutto non solo di una speculazione teorica ma anche di un'attenta analisi della realtà, i due interlocutori – il *Prudente* ed il *Riscaldato* – intervenivano nella polemica, analizzando in quali mani «trovasi affidato il sacro deposito delle leggi... a chi spetta di garantire i nostri venerandi diritti»⁴⁸.

Il dialogo fra i due liberali si concentrava, dunque, ancora una volta, su una tema abbastanza "acceso" che tante polemiche aveva suscitato, ovvero sulla libertà di stampa. Tale libertà doveva, però, essere opportunamente disciplinata. Si sottolineava, infatti, come la libertà di stampa, senza proporre limitazioni preventive alla facoltà dei cittadini di esprimere le proprie idee, ma solo reprimere eventuali abusi, avesse come scopo principale quello di indottrinare i cittadini sopra i loro diritti e doveri e di reprimere tutti gli oltraggi contro la Co-

stituzione, la religione e la morale pubblica.

Si stabiliva, quindi, un nesso strettissimo tra la libertà individuale e il rispetto dei precetti costituzionali e religiosi, ovvero, secondo Girolamo Addeo, si definivano quattro principi cui fare riferimento, basandosi sull'assunto che

la libertà di stampa [fosse] incompatibile con misure preventive; i pericoli conseguenti agli abusi di essa [fossero] da preferirsi a quello di bloccare le parole tra le labbra del cittadino; i delitti commessi con la stampa non [fossero] diversi da quelli consumati con altri mezzi di comunicazione e come tali [fossero] da punire, e non da prevenire; essi, come delitti d'opinione, dovevano essere salvaguardati da ogni sospetto di prevenzione e di prevaricazione e giudicati, pertanto, da un giury, oltre che imparziale, indipendente da ogni influenza del governo⁴⁹.

Contrariamente agli articoli 231 e 571 della stessa costituzione spagnuola che consacravano la libertà politica della stampa «senza bisogno di anteriore revisione, o approvazione, o licenza»⁵⁰, una legge del 26 luglio – sottolineava il *Riscaldato* – «ne restringe l'uso, rendendo gli autori o gli stampatori responsabili di ciò che scrivono o stampano, e creando delle giunte, dette *protettrici*, ma in effetto non sono che *distruggitrici* della libertà di stampa»⁵¹. In virtù di tale legge, si disponeva, infatti, che la censura repressiva fosse attuata dalla *Giunta provvisoria a tutela della libertà di stampa*, nominata dal Re e composta in ogni provincia da sei membri scelti tra gli accademici più illustri del Regno (art. 10).

Era, quindi, proprio alla Giunta che gli organi di pubblica sicurezza, a seguito di un primo esame dell'opera giudicata "sospetta" o "pericolosa", dovevano rivolgersi. La Giunta, a sua volta, dopo aver intimato all'autore dello scritto di presentare delle "giustificazioni", era tenuta ad esprimere

il suo giudizio ed a dichiarare gli estremi dell'accusa (art. 11). L'autore, entro venti giorni dalla notifica della stessa, aveva facoltà di appellarsi alle Università degli Studi (Napoli, Palermo o Catania) competenti per territorio, che potevano smentire le imputazioni (art. 12).

Non mancavano, tuttavia, le polemiche. La creazione della Giunta Provvisoria attaccava troppo da vicino l'esercizio della libertà di stampa⁵², così anche l'abate Giuseppe Rosselli, additando il decreto come anticonstituzionale, scriveva una lettera di protesta contro la legge del 26 luglio e ne chiedeva la revoca⁵³. Di contro, l'abate Gioacchino Ventura il 26 settembre del 1820 scriveva un opuscolo, dedicato al principe ereditario, in cui negava le tesi sostenute da Rosselli, e respingeva la libertà politica della stampa come diritto di «esporre in faccia al popolo gli attentati commessi alla Costituzione». Il popolo non godeva, infatti, secondo il Ventura, dei mezzi per cambiare le leggi vigenti e «che se mai taluno credesse necessaria una interpretazione, o derogazione, o abrogazione rispetto ad alcuna legge; dovrebbe in questo caso dirigersi non al popolo, ma al corpo legislativo, cui tutta la nazione ha conferito il potere di bilanciare il bene comune col privato» in quanto spettava unicamente al Parlamento e «non a i privati, occuparsi dei mezzi onde serbar illesi i dritti nazionali»⁵⁴.

Di fatto, parrebbe potersi affermare che in molti avessero chiesto di essere esonerati dalla nomina tra i componenti della Giunta, se la Giunta stessa, l'otto agosto, disponeva che fossero dichiarate «intollerabili le rinunce a tali funzioni da riguardarsi come dovere civico; [si] reclamava[no] energiche misure perché gli intendenti intimassero prontamente ai membri nominati per le

giunte protettrici di prestare giuramento e perché si ponessero a disposizione degli stessi un ufficio con impiegati nel luogo dell'intendenza; perché si stabilissero turni di servizio nelle dogane, nonché norme di regolamento di procedura per la definizione del giudizio d'introduzione o meno, ovvero d'accusabilità»⁵⁵.

La Giunta, tuttavia, non ritenendo opportuno modificare il decreto del 26 luglio, il 28 agosto ne integrava addirittura le norme già statuite disponendo che tutte le opere pubblicate dovessero indicare il nome dell'autore o dell'editore con i relativi domicili e l'indicazione della tipografia, estendendo anche ai giornali ed ai periodici le stesse disposizioni che prescrivevano al Ministero dell'Interno e di Grazia e Giustizia di informare della circolazione di scritti illeciti. Si statuivano, inoltre, pene per gli stampatori che avessero disatteso l'ordine di esibire gli scritti anonimi (specie se considerati "criminosi") innanzi agli ufficiali competenti⁵⁶.

Se la legge costituzionale decretava l'abolizione della censura, il Codice Penale per il Regno delle Due Sicilie, di contro, prescriveva pene severe per i trasgressori, in particolare per quanti avessero offeso la «religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri» con una pena che andava dal primo o secondo grado di prigionia sino all'esilio o l'ammenda correzionale (art. 314 e 315). Si disponeva per chi avesse insegnato, senza dolo, dogmi contrari alla religione l'interdizione dall'incarico ricoperto per uno o due anni, e per chi lo avesse fatto con «l'empio fine di distruggere o alterare» la religione, l'espulsione definitiva dal Regno (art. 100); che quanti avessero pubblicato e affisso scritti o disegni non autorizzati dalla

polizia (art. 316) fossero interdetti temporaneamente dai loro uffici (art. 317), comminando una pena dal primo al secondo grado di prigionia e un'ammenda o esilio correzionale (art. 312), in considerazione della gravità dell'offesa, della persona colpita, del luogo e delle conseguenze arretrate (art. 366). Per i libelli famosi, ovvero per tutte quelle opere «pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi», si prescriveva una condanna dal primo al terzo grado di prigionia o di confine, più l'ammenda correzionale (art. 367)⁵⁷.

La stampa, sebbene soggetta a pene restrittive per i trasgressori, era libera, ma di questa concessione si faceva spesso un uso improprio. «Questa libertà – concludeva il *Riscaldato* – non dev'essere concessa per distruggere la virtù e trasformarla in vizio sì pericoloso da rovesciar le fondamenta della unione sociale; questa libertà non debbe essere illimitata a segno da estenderla fino ad oltraggiare i propri concittadini e violare il dritto che ha ciascuno di essere stimato e rispettato; questa libertà, in una parola, non dev'essere il fomento de' reati, capace di portare l'odio implacabile, la libidine di vendetta, la mutua diffidenza e la strage dove dee regnare l'amore fraterno, la soccorrevole amicizia, la carità reciproca»⁵⁸.

Partendo dall'assunto che non esiste libertà di stampa senza leggi restrittive per il suo esercizio, *irreparabile* era definito il danno arrecato da un'ingiuria scritta rispetto all'ingiuria *proferita*, di conseguenza *tirannica* sarebbe da considerarsi quella legge se ci preservasse dall'ingiuria scritta e «ci lasciasse esposti impunemente alle prime»⁵⁹.

5. Alcune brevi riflessioni conclusive

I *Catechismi Costituzionali* del 1820, seppure non numerosi, rappresentano un momento importante della riflessione maturata in quegli anni sulle tematiche relative alla riformulazione dei rapporti fra governanti e governati. Si arrivava all'elaborazione di un sistema educativo che non aveva più come riferimento l'interesse del singolo ma quello generale ed era capace di responsabilizzare la *nazione* al nuovo ruolo che andava ad assumere nelle vicende politiche-istituzionali del Regno.

Come afferma Simonetta Scandellari, «il filo conduttore che accomuna molti dei progetti costituzionali è la ferma convinzione che i rimedi necessari per trasformare il governo da una monarchia assoluta ad una costituzionale passino anche attraverso la partecipazione dei cittadini che dovranno essere indirizzati a questo nuovo compito per mezzo di una adeguata educazione»⁶⁰. Partendo da questo obiettivo si sviluppava l'elaborazione dei *Catechismi* la cui finalità era proprio quella dell'indottrinamento costituzionale della popolazione usando gli strumenti più consueti dell'insegnamento religioso.

In seguito alla promulgazione della carta spagnola nel Regno delle Due Sicilie uno degli obiettivi primari era proprio quello di diffonderne i principi fondamentali, ovvero *in primis* il godimento dei diritti fondamentali e delle libertà politiche. Tali scritti erano, pertanto, di qualche utilità per quanti avevano già chiari orientamenti "costituzionali", ma soprattutto per coloro che andavano "educati", per i quali era utilizzata la forma "elementare" più nota d'insegnamento delle cose "sacre". I *Catechismi* si convertivano così da strumento della dottrina religiosa in uno strumento di

ammaestramento politico, avente lo scopo di far conoscere alla popolazione che proprio allora diveniva protagonista della vita politica i nuovi valori costituzionali. L'educazione politica dei giovani, così come quella degli adulti, costituiva un impegno politico e religioso prioritario cui tendevano le carte costituzionali, una vera e propria attività d'indottrinamento civile, finalizzata alla partecipazione attiva del popolo alle nuove scelte politiche. Formare il popolo e instradarlo alla causa liberale era, infatti, il principale obiettivo dei costituzionalisti.

La divulgazione del messaggio politico non poteva basarsi esclusivamente sulla lettura di opere dottrinali riservati a pochi, ma richiedeva un'altra tipologia di pubblicazione, con uno stile più diretto, più colloquiale rivolto ad un pubblico meno acculturato. Scopo principale dell'educazione costituzionale era quello di contribuire alla formazione di una nuova classe sociale, non più espressione esclusiva del ceto nobiliare. La costituzione gaditana, oltre a limitare le prerogative regie attenendosi al principio della divisione dei poteri, negava, infatti, l'egemonia della classe aristocratica. La costituzione spagnola del 1812 rispetto alla coeva costituzione siciliana, in quanto dotata di un sistema parlamentare monocamerale, era considerata «a sfondo tendenzialmente democratico e quindi estremamente avanzata per i tempi perché garantiva il maggiore potere della borghesia nell'ordinamento»⁶¹. Non a caso, l'aristocrazia siciliana, «nemica naturale dell'uguaglianza, dolente di perdere la sua superiorità e i suoi privilegi»⁶², al testo della carta di Cadice, seppure *adattato* al Regno delle Due Sicilie, avrebbe preferito il ritorno alla carta palermitana, meno lesiva delle prerogative acquisite.

Ed è, quindi, proprio contro la classe aristocratica che gli autori dei *Catechismi* scagliavano una sottile invettiva. Alla feudalità nobiliare che voleva usare la carta costituzionale per affermare il suo dominio di casta, contrapponevano, come strumento d'uguaglianza, l'istruzione, proponendosi il compito di illustrare a tutti sia la carta politica-istituzionale sia i diritti fondamentali del popolo. Nell'analisi di questi *Catechismi* costituzionali del 1820 è possibile ravvisare due momenti distinti. Vediamo, infatti, come i primi due *Catechismi*, editi prima della pubblicazione della costituzione spagnola, si contraddistinguevano proprio per l'attenzione particolare risposta nella figura del sovrano, garante della religione.

Di contro, gli altri due *Catechismi*, in un dialogo aspramente polemico, si facevano portavoce di istanze riformistiche ed illuminate. Rappresentavano una società liberale, in cui si ribadiva l'importanza del lavoro e della proprietà e in cui scomparivano i riferimenti alla religione per lasciare posto a temi quali la libertà di culto e di stampa. In tale ottica, il lungo dibattito sull'istruzione, iniziato nel 1789 con la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, secondo cui soltanto l'istruzione poteva garantire l'uguaglianza, trovava concretezza proprio nei *Catechismi costituzionali* che definivano meglio il lungo e faticoso processo che aveva portato a contrapporre i due ideali di libertà politica e d'indipendenza nazionale⁶³.

¹ G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano, Giuffrè, 1977, vol. I, p. 92.

² N. Cortese, *La prima rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Napoli, LSE, 1960, p. VII. Sulla riforma amministrativa dell'11 ottobre 1817, che estendeva in Sicilia il sistema amministrativo francese, si possono vedere in particolare: E. Iachello, *La trasformazione degli apparati periferici dello Stato nel XIX secolo: la riforma amministrativa del 1817*, in F. Benigno, C. Torrissi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal Medioevo ad oggi*, Roma, Meridiana, 1995, pp. 103-120; Id., *La formazione di un nuovo apparato statale in Sicilia nell'età della Restaurazione*, in C. Torrissi (a cura di), *Città capovalli nell'Ottocento borbonico*, Caltanissetta, Sciascia, 1995, pp. 31-56; Id., *Borbone e stato in Sicilia: la riforma amministrativa del 1817*, in E. Iachello (a cura di), *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Catania, Maime, 1998, pp. 47-51.

³ Sui moti siciliani del 1820 si vedano in particolare: A. Sansone, *La rivoluzione del 1820 in Sicilia*, Palermo, Veni, 1888; G. Bianco, *La rivoluzione siciliana del 1820*, Firenze, Seeber, 1905; R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari, Laterza, 1970, pp. 161 ss.; F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia (1820-1821)*, Milano, Feltrinelli, 1968; G. Cingari, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli del Mezzogiorno Continentale e della Sicilia, 1977, vol. VIII, pp. 11 ss.

⁴ N. Cortese, *La prima rivoluzione separatista siciliana 1820-1821*, Napoli, LSE, 1951, p. 16; G. Coniglio, *I Borboni di Napoli*, Milano, Dall'Oglio, 1983, pp. 59-60.

⁵ C. Spini, *Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21*, Roma, Perrella, 1950, p. 27.

⁶ In particolare scrive Colombo: «la costituzione spagnola è innanzi tutto una costituzione monarchica: non per nulla, nel suo

ispirarsi alla *constitution* francese del 3 settembre 1791 sta, sul piano costituzionale, il legame più diretto dei moti italiani con l'esperienza rivoluzionaria d'oltrealpe. Né va dimenticata, quale giustificazione dell'adozione napoletana di Cadice, la prossimità tra i due rami della stessa dinastia, regnanti rispettivamente in Spagna e nelle Due Sicilie» (P. Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, in J.M. Portello Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, a cura di R. Martucci, Roma, Lacaita, 1998, pp. 133-134 e pp. 145-146).

⁷ P. Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, a cura di N. Cortese, Napoli, LSE, 1957, vol. III, p. 9. Si veda anche: *Collezione delle leggi e Decreti reali del Regno di Napoli*, anno 1815, pp. 1-9.

⁸ Tale proclama veniva pubblicato sul *Giornale Costituzionale delle Due Sicilie*, n. 143, giovedì 21 dicembre 1820, p. 576; dal *Censore*, n. 5, venerdì 3 dicembre 1820, pp. 17-18; dall'*Imparziale*, n. 1, venerdì 28 luglio 1820, p. 2 e quindi riportato in appendice agli *Atti relativi all'intervento di S. M. il re delle due Sicilie nel congresso di Leybach*, Napoli 1820, pp. 31-32 ed ancora in G. Pepe, *Relazione alle circostanze relative agli avvenimenti politici e militari in Napoli nel 1820 e nel 1821*, Parigi, Presso i Principali Librai, 1822, pp. 91-93.

⁹ C. Afan de Rivera, *Pensieri sulla Sicilia al di là del Faro*, Napoli, 1820, p. 19.

¹⁰ Matteo Galdi, presidente del Parlamento, affermava: «La fraterna ed intima amicizia che ci unisce all'Isola di Sicilia, la quale forma, meré la nuova Costituzione, un sol Stato con noi, e ci riunisce con più stretti vincoli ancora, si è accresciuta all'arrivo de' suoi deputati che già siedono in Parlamento e ci aiutano ne' i nostri travagli co' loro lumi e con la loro esperienza. Speriamo che giungeranno fra breve anche quelli de' paesi che

furono agitati da passeggero spirito di vertigine, e che di questo si estingua financo la più lontana rimembranza» (*Atti del Parlamento delle due Sicilie 1820-1821*, Bologna, Zanichelli, 1926, vol. I, pp. 168-170). Nella stessa seduta del 22 settembre veniva nominato segretario siciliano della prima giunta preparatoria del Parlamento Vincenzo Natale, che avrà un ruolo importante nelle vicende costituzionali successive. Il deputato catanese caldeggerà la proposta di istituire un supremo tribunale di giustizia in Sicilia, battendosi anche per sostenere la Sicilia in merito al numero di rappresentanti da assegnarsi nel Consiglio di Stato e in Parlamento (*Atti del Parlamento*, I, pp. 173-174, adunanza del 6 ottobre 1820, p. 276). Tali sforzi risultavano però vani se, come si legge in una lettera indirizzata dal Natale al padre, con riferimento al decreto del 26 maggio 1821, «per Sicilia vi sarà in Palermo un luogotenente con tre direttori, che formano il suo consiglio, uno dell'interno e dell'ecclesiastico, l'altro delle finanze, ed il terzo di grazia e giustizia. Vi sarà anche in Napoli un ministro di stato referendario per gli affari di Sicilia. Di più una consulta di Stato residente in Palermo composta di 18 membri siccome un'altra Consulta in Napoli di 30... Ma unico Consiglio di Stato che sarà in Napoli non minore di 6 individui, il quale dovrà tutto definire sotto la presidenza del Re, o di S. A. il Duca. Sicché tutto sarà regolato come per lo passato, e la indipendenza domandata e sperata da Palermo è svanita come un sogno» (G. Majorana, *Vincenzo Natale e i suoi tempi*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», n. XIV (fasc. unico), p. 103).

¹¹ P. Hamel, *I problemi dell'isola al Parlamento delle Due Sicilie (1820-21)*, Palermo, Romano, 1988, pp. 5-6. Si veda anche M.S. Corciulo, *Le influenze politico-istituzionali inglesi nel costituzionalismo na-*

poletano degli anni 1820-21, in A. Romano (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo*, Messina, Presso l'Accademia, 1991, pp. 97 ss.; Id., *La stampa "costituzionale" durante la rivolta napoletana del 1820-21*, in «Analisi storica», n. III, 1985, pp. 216 ss.

¹² Portillo Valdés, *La Nazione cattolica*. Cadice 1812 cit., p. 133.

¹³ Tra i rappresentati catanesi il più noto fautore della costituzione gaditana era Emmanuele Rossi, deputato nel 1812 e 1814 al Parlamento siciliano, rappresentante di Catania alla Camera dei Comuni nel 1818 e 1819, giudice e procuratore generale della Gran Corte Civile di Catania, nel 1820 deputato al Parlamento di Napoli e Consigliere di Stato. Il Rossi in una lettera al nipote Andrea il 15 luglio del 1820 scriveva: «abbiamo la costituzione spagnola, ultima meta dei desiderj dei buoni... passerà qualche tempo avanti che tutto sarà organizzato. Dovremo essere liberati per sempre da qualsiasi influenza o dipendenza del pessimo Palermo. Stiamo a vedere. I codici resteranno con qualche accessoria modificazione, come resterà in gran parte la legge organica. Ma circa il sistema delle intendenze dovranno esserci moltissime variazioni» (citato da Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia* cit., p. 118). Egli contesta apertamente la direzione aristocratica della rivoluzione palermitana, che nascondeva, sotto il pretesto dell'indipendenza, il ripristino dei vecchi privilegi (E. Rossi, *Un siciliano alla Giunta provvisoria di Palermo*, in «Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie», n. 35, 17 agosto 1820; Id., *Appello ai Siciliani*, Catania 1820 e inoltre in «Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie», 18 agosto 1820, n. 36; Id., *Agli amici della Patria*, Catania 22 luglio 1820).

Come si legge nel rapporto dell'ufficiale Stefano Cafiero al ministro della guerra, «il popolo si ostinò per la Costituzione spa-

gnola, dicendo pubblicamente che essi avevano sperimentato essere la costituzione inglese a solo vantaggio dei baroni» (*Atti del Parlamento delle Due Sicilie*, vol. I, p. 415), tuttavia «si decise per la costituzione di Spagna non già perché la direzione politica della rivolta fosse in mano alla borghesia, o per una autonoma e consapevole scelta, ma per la naturale propensione di una massa momentaneamente padrona della situazione verso le idee genericamente conosciute come più democratiche» (Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 151).

¹⁴ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, volume 16, Torino, Utet, 1989, p. 680. Il *Manifesto alle popolazioni del Regno* della Giunta di Palermo, documento programmatico della rivoluzione, nell'appello a tutti i siciliani perché si stringessero attorno alla causa dell'indipendenza, riferiva delle polemiche contro le popolazioni della Sicilia orientale con queste parole: «Siciliani questa è la infernale politica del Luogotenente di Messina, degli Intendenti delle Valli, e Sottotenenti dei Distretti, e dei pochi infami ed energumani che tengono attualmente depresse le virtuose città di Messina e di Catania, e le fanno comparire nostre nemiche. — Lo credereste? Questi uomini indegni, e scellerati bugiardi spacciano, che in Palermo non si vuole la Costituzione di Spagna, che si desidera quella del 1812, che si vuol restituire il Baronaggio, la Feudalità, il tribunale del Patrimonio, e perdino il Santo Ufficio» (Bianco, *La rivoluzione siciliana del 1820* cit., p. 319).

¹⁵ A. Romano, *Cadice come modello costituzionale per l'Europa liberale e antinapoleonica*. Nota introduttiva a *Costituzione politica della monarchia spagnola*, rist. an. dell'e-

dizione di Messina 1813, con *Introduzione* di A. Romano e *Nota bibliografica* di B. Clavero, Soveria Mannelli, Lacaita, 2000, pp. LXXIII-LXXXV.

¹⁶ *Costituzione politica della monarchia spagnola tradotta per ordine del governo*. Edizione ufficiale, Napoli, s.e., 1820. Altre traduzioni, ufficiali e non erano le seguenti: *Costituzione politica della monarchia spagnola promulgata in Cadice nel marzo del 1812*. Tradotta in italiano, Collazionata e corretta sull'originale spagnolo, Londra, s.e., 1820; *Costituzione politica del Regno delle Due Sicilie*. Edizione fatta per ordine e sotto la direzione del Parlamento, Napoli, s.e., 1821; *Costituzione politica del Regno delle Due Sicilie del 1821 sotto Ferdinando I*. Con documenti e note di Angelo Lanzellotti, Napoli, s.e., 1821. Peraltro, si moltiplicavano anche altrove le traduzioni della carta spagnola. Oltre alla traduzione messinese altre traduzioni erano quelle di Milano (*Costituzione politica spagnola promulgata in Cadice il 19 marzo 1812*, Milano, s.e., 1814) e Roma (*Costituzione politica della monarchia spagnola promulgata a Cadice nel marzo 1812*. Preceduta da tre lettere preliminari... tradotta in italiano da Gianfranco Masdeu barcellonese storiografo della Spagna nel gennaio 1814, Roma, s.e., 1814). Masdeu pubblicava, inoltre, un'altra edizione, probabilmente nel 1820 (*Costituzione politica della monarchia spagnola promulgata in Cadice nel marzo del 1812: preceduta da tre lettere preliminari colle quali gli estensori di essa si diressero alle Corti*. Tradotta in italiano da Gianfranco Masdeu, s.l. e d.). Una moderna edizione, con la redazione gaditana e napoletana poste a fronte, è quella che pubblicata da Romano (*Alle origini del costituzionalismo*, cit., pp. 116 ss.).

¹⁷ M. Basile, *La pubblicistica politica siciliana durante i moti del 1820: alcune riflessioni di un "veterano della libertà"*, in «Le Carte e la Storia», n. 1, 2015, pp. 52-66. Tra i gior-

nali più importanti del periodo, oltre *L'Amico della Costituzione*, vi erano: *L'Imparziale*, il *Liceo Costituzionale*, *La Voce del Popolo*, *L'Indipendente*, *Gli annali del patriottismo*, *L'Eco della verità*, *La Biblioteca Costituzionale*, *Il Censore*, *La Voce del Secolo* e *La Minerva Napolitana* (*Guida alla mostra della stampa periodica napoletana dal 1799 al 1860*, Napoli, Biblioteca nazionale di Napoli, 1960). In particolare, *La Minerva Napolitana*, studiata con particolare attenzione da Maria Sofia Corciulo, era considerata «un monumento delle dottrine politiche del tempo» e, quindi diffusa «in tutte le città e ville del Regno» per aver annoverato tra i suoi redattori «gli uomini più colti della Patria nostra», tra cui Carlo Troya, Giuseppe Ferrigni e Raffaele Liberatore (E. Taliento, *Appunti storico bibliografici sulla stampa periodica napoletana durante le rivoluzioni del 1799 e del 1820-21*, Bari, S.T.E.B., 1920, pp. 120 e 116; M.S. Corciulo, *Il Parlamento Napoletano del 1820-21 nel giudizio dei contemporanei: «La Minerva Napolitana»*, in *Assemblee di Stati e Istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, Atti del convegno internazionale (Perugia 16-18 settembre 1982), Materiali di storia: annali della Facoltà di Scienze politiche (7), Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 1984, pp. 473-485).

¹⁸ *L'Amico della Costituzione*, fasc. IV, 13 agosto 1820, p. 4.

¹⁹ *L'Amico della Costituzione*, fasc. V, 20 agosto 1820, p. 4.

²⁰ Escludendo i lavori sul periodo giacobino, tale genere letterario è stato, per la Sicilia in particolare e per l'Italia in generale, poco studiato, non esistendo lavori specifici, mentre, di contro, risulta analizzato ad esempio dalla storiografia spagnola, che ne ha evidenziato la rilevante importanza ai fini della costruzione di una "coscienza dei diritti". Sui catechismi del periodo giacobino in Italia si veda: L. Guerri, *I*

catechismi repubblicani in Emilia Romagna, in C. Capra (a cura di), *Giacobini e pubblica opinione nel Ducato di Piacenza*, Convegno di studio (Piacenza 27 e 28 settembre 1996), Piacenza, TIP. LE. CO., 1998, pp. 31-62. Sui catechismi della Repubblica Napoletana del 1799 si veda: M. Battaglini, *Libertà, Uguaglianza, Religione. Documenti del giacobinismo cattolico*, Roma, Edizioni del Lavoro, 1982; L. Guerri, *Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica napoletana, 1798-1799*, Salerno, s.e., 1983; A. Di Leo, *I catechismi repubblicani*, in A. Cestaro, A. Lerra (a cura di), *Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il decennio francese*, Atti del convegno (Maratea, 8-10 giugno 1990), Venosa, Osanna, 1992, pp. 167-184; L. Guerri, *I catechismi repubblicani a Napoli nel 1799*, in A.M. Rao (a cura di), *Napoli 1799 fra storia e storiografia*, Atti del convegno internazionale (Napoli, 21-24 gennaio 1999), Napoli, Vivarium, 2002, pp. 431-460; R. Capobianco, *La pedagogia dei catechismi laici nella Repubblica napoletana*, Napoli, Liguori, 2007. Nel dibattito europeo, l'importanza della pubblicistica del periodo rivoluzionario napoletano è così nota da far ritenere a Renzo De Felice la nascita dei catechismi fondamentale ai fini della comprensione della "questione repubblicana" (Cfr., *Istruzione pubblica e rivoluzione nel Movimento repubblicano italiano del 1796-1799*, in «*Rivista storica italiana*», n. IV (LXXIX), 1967, pp. 1144-1163). Laddove libertà, eguaglianza e democrazia risultavano parole prive di significato alla maggior della popolazione, attraverso l'utilizzo dei catechismi, si cercava di fare dell'istruzione popolare uno strumento di propaganda delle idee repubblicane, allo scopo di creare una coscienza comune che conducesse al consenso popolare. Non a caso, il modello più vicino ai catechismi repubblicani stampati a Napoli era quello dei cate-

chismi rivoluzionari francesi, cui ci si rifaceva attraverso numerose traduzioni e riadattamenti. Così, nel 1799 Onofrio Tataranni pubblicava il *Catechismo nazionale pel cittadino*, ripreso poi da Stefano Pistoja nel suo *Catechismo Nazionale pel popolo, per uso dei parroci*, Padre Ludovico Vuoli scriveva il *Catechismo sopra la costituzione civile del clero* e il vescovo Michele Natale il *Catechismo Repubblicano per l'istruzione del popolo e la rovina de' tiranni* e, infine, Francesco Antonio Astore il *Catechismo repubblicano in sei tratti a forma di dialoghi* (*Catechismo repubblicano di Michele Natale Vescovo di Vico Equense*, a cura di G. Acocella e con presentazione di F. Tessitore, Vico Equense, s.e., 1978; *Il clero giacobino: documenti inediti. I catechismi repubblicani Natale, Pistoja, Astore, Tataranni*, Napoli, Procaccini, 1999).

²¹ Sui Catechismi politici siciliani mi si consenta di rinviare a M. Basile, *Sui «catechismi costituzionali» dell'avvocato Giovan Battista Nicolosi e dell'abate Luigi Galanti. Alcuni brevi note*, in «*Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales Nueva Época*», XVI, n. 2, 2013, pp. 261-276. Sul punto si veda anche il lavoro di M.A. Cocchiara, *Catechismi politici nella Sicilia costituente (1812-1848)*, Milano, Giuffrè, 2014.

²² A. Aquarone, *Premessa alla Costituzione del Regno delle Due Sicilie (1820)*, in A. Aquarone, M. D'Addio, G. Negri (a cura di), *Le costituzioni italiane*, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp. 463 ss.

²³ N.D. Evola, *Libertà di stampa in Siciliana (1812, 1820, 1848)*, estratto dalla *Rassegna «Il Giornalismo»*, n. 4, 1940 e n. 1-2, 1941, p. 19.

²⁴ D. Rodia, *La censura nella stampa nel Regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1848*, estratto da «*Samnium*», anno XXX, n. 1-2, gennaio-giugno, 1957, pp. 82 e 84; F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*, Palermo, Amenta, 1887,

- vol. I, pp. 356-358; *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stamperia reale, 1821, pp. 550-551.
- ²⁵ P. Colletta, *Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Malta, Tonna, 1839, libro X, cap. II, § 6, pp. 914-915.
- ²⁶ E. Michel, *Una spedizione di opere costituzionali da Napoli a Livorno* (1821), in «Rassegna Storica del Risorgimento», XIV, 1927, pp. 729.
- ²⁷ *Catechismo de' doveri sociali per uso delle scuole normali ne' domini di S. M. siciliana, corretto, ed accresciuto di un piccolo saggio di catechismo di diritto dal sac. Girolamo Guzzo direttore delle scuole normali di dipendenza della Real Intendenza della Magione, e soprintendente in quelle del Ponticello*, Palermo, s.e., 1816, pp. 3-4.
- ²⁸ G. Bianco, *La Sicilia durante l'occupazione inglese (1806-1815)*, con appendice di documenti inediti degli archivi di Londra, Firenze e Palermo, Palermo, Reber, 1902, p. 161.
- ²⁹ N. Niceforo, *La Sicilia e la costituzione del 1812*, in «Archivio storico siciliano», XLIV, 1922, p. 76.
- ³⁰ P. Balsamo, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, Palermo, Ed. della Regione siciliana, 1969, p. 105.
- ³¹ Gli *Articoli fondamentali d'istruzione comunicati da S. M. a' Membri della commissione incaricata delle rettifiche della Costituzione col Real Dispaccio del 1° Giugno 1815 per servire di continuazione alla Costituzione politica di questo Regno formata l'anno 1812* si trovano nella *Raccolta de' bills, e decreti de' Parlamenti di Sicilia 1813, 1814 e 1815 per servire di continuazione alla Costituzione politica di questo Regno formata l'anno 1812*, Palermo 1815, in rist. an. insieme a *Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., pp. 118-122.
- ³² Bianco, *La Sicilia*, cit. p. 269.
- ³³ Per la storiografia sulla costituzione siciliana del 1812 si rinvia alla *Nota bibliografica* che corredata la *Prefazione* di A. Romano alla rist. an. della 7ª ed. palermitana della *Costituzione del Regno di Sicilia*, Messina, Presso l'Accademia, 1996, pp. XXV-XXXI. Sull'argomento si vedano anche: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, Atti del seminario internazionale di studi in memoria di F. Tomás y Valiente (Messina 14-16 novembre 1996), a cura di A. Romano, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1084; D. Novarese, *Assemblee parlamentari e potere costituente in Sicilia (1812-1848)*, in «De curia semel in anno facienda». *L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, Atti del Convegno internazionale (Palermo 4-6 febbraio 1999), a cura di A. Romano, Milano, Giuffrè, 2000; E. Pelleriti, 1812-1848. *La Sicilia fra due costituzioni*, Milano, Giuffrè, 2000; D. Novarese, *Costituzione codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di codice penale" del 1813*, Milano, Giuffrè, 2000; A. Romano, *Introduzione a Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Straordinario Parlamento del 1812...*, ristampa an. dell'edizione di Palermo del 1813, Soveria Mannelli, Lacaita, 2000, pp. XIX-LXIII.
- ³⁴ *Catechismo de' doveri sociali per uso delle scuole normali*, cit., pp. 13-14.
- ³⁵ *Catechismo del cittadino d'istruzione primaria, diretto al popolo della Monarchia delle Due Sicilie da F. D. L.*, Napoli, Reale tipografia della Guerra, 1820, pp. 4 e 21.
- ³⁶ Ivi, p. 2.
- ³⁷ L. Galanti, *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie*, Napoli, Del Vecchio, 1820. Sul punto mi si consenta di rinviare a Basile, Sui «catechismi costituzionali» dell'avvocato Giovan Battista Nicolosi e dell'abate Luigi Galanti, cit., pp. 261-276 e Cocchiara, *Catechismi politici nella Sicilia costituente*, cit. Sul Galanti si veda R. Lalli, *Luigi Galanti al Parlamento napoletano del 1820*, in Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale, Atti del convegno (Santa Croce del Sannio, 23-24 aprile), Napoli, Guida, 1984, pp. 241-249.
- ³⁸ Ivi, pp. 5-23.
- ³⁹ *Catechismo politico per la nazione del Regno delle Due Sicilie* cit., pp. 5-7.
- ⁴⁰ Ivi, p. 60.
- ⁴¹ Galanti, *Catechismo Costituzionale della monarchia per uso del Regno Unito delle Sicilie* cit., p. 21.
- ⁴² Lalli, *Luigi Galanti al Parlamento napoletano*, cit., p. 247.
- ⁴³ Galanti, *Catechismo Costituzionale della monarchia*, cit., p. 21.
- ⁴⁴ M. Lorente, *El juramento constitucional*, in «AHDE», LXV, 1995, pp. 619, 623. Cfr. Clavero, *Cádiz como Constitución*, cit., p. 179. Si veda anche: Muñoz Pérez, *Los catechismos políticos*, cit., pp. 191 ss. Era nella stessa chiesa – come si legge all'art. 34 – che venivano eletti i rappresentanti della Nazione.
- ⁴⁵ B. Clavero Salvador, *Vocación católica y advocación siciliana de la Constitución española de 1812*, in A. Romano (a cura di), *Alle origini del costituzionalismo europeo*, Messina, Presso l'Accademia, 1991, p. 44.
- ⁴⁶ *Costituzione di Sicilia*, cit., *Della libertà*, cit., cap. IX, p. 145; *Articoli fondamentali*, art. I, p. 1.
- ⁴⁷ Nel frontespizio, si legge che l'opuscolo «trovansi vendibile nella libreria del Sig. Raffaele Marotta largo S. Domenico maggiore n. 13 e 125, e nel deposito delle leggi al vico Afflitto a Toledo n. 23, a grana 4 il foglio».
- ⁴⁸ *Dialoghi politici fra due liberali, Il Prudente ed Il Riscaldato di D. G. N.*, Napoli, s.e., 1820, p. 7.
- ⁴⁹ G. Addeo, *La libertà di stampa nel nonimestre costituzionale a Napoli*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1989, p. 359.
- ⁵⁰ *Collezioni delle leggi e Decreti reali del Regno di Napoli*, anno 1820, n. 1, pp. 4-6.
- ⁵¹ *Dialoghi politici fra due liberali*, cit., p. 4. Si veda anche: *Manifesto della Giunta provvisoria di governo del Parlamento Nazionale [1820]*. La legge era riportata dal giorno-

- le *L'Imparziale*, n. 10, 29 agosto 1820.
- ⁵² S. Mazza, *Memoria al Parlamento nazionale*, s.l., [1820], p. 12.
- ⁵³ G. Rosselli, *A.S.A.R. Il Principe Ereditario, Vicario Generale*, [Napoli], 1820, p. 3.
- ⁵⁴ G. Ventura, *Riflessioni Politiche sulla Libertà di Stampa*, Napoli, Cattaneo, 1820, pp. 4 e 11.
- ⁵⁵ Addeo, *La libertà di stampa nel nonimestre costituzionale*, cit., p. 363.
- ⁵⁶ Ivi, pp. 365-366.
- ⁵⁷ F. Canofari, *Commentario sulla Parte Seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Trani, 1819, vol. I, pp. 23-28; pp. 37-44; pp. 62-66; pp. 187-194; pp. 267-269.
- ⁵⁸ *Dialoghi politici fra due liberali*, cit., pp. 13-14.
- ⁵⁹ Ivi, p. 15. Di contro Francesco Canofari, commentando questo reato, sosteneva che «la ingiuria scritta e pubblicata colla stampa contiene una gravezza assai maggiore. Vero è che la scrittura manifesta nudamente il fatto; che lo rappresenta senza altra vivezza di quella che le sa dare lo scrittore; che la voce vi aggiunge e lo spirito e l'effetto; e che quindi la voce è assai più espressiva della scrittura. Ma non può riflettersi che la scrittura presenta qualche cosa di più permanente che la parola; che la parola si allontana per poco spazio, e non colpisce che le persone presenti; che la scrittura stampata si estende a persone, a luoghi, a tempi lontani. Non può non riflettersi che è dessa un de' mezzi più perfidi, più rapidi, più fecondi per la diffamazione; e che turba in modo tutto proprio la tranquillità pubblica e la individuale, forzando, a dir così, la vittima alla vendetta e talvolta allo spargimento del sangue» (F. Canofari, *Commentario sulla Parte Seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., vol. I, p. 191).
- ⁶⁰ S. Scandellari, *Educare alla cittadinanza: progetti e proposte nella Spagna di fine Settecento e inizi ottocento*, in A. Romano, F. Ver-
- gara Caffarelli (a cura di), *1812 Fra Cadice e Palermo. Nazione, rivoluzione, costituzione, rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie*, Atti del convegno (Palermo-Messina 5-10 dicembre 2005), Palermo, Regione Siciliana, 2012, vol. II, p. 739.
- ⁶¹ C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia: 1848-1994*, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 11. Si veda inoltre: Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia 1820-21* cit., p. 87; G.S. Pene Vidari, *Costituzioni e codici. Appunti e documenti di Storia del diritto italiano (a.a. 1996-97)*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 39. Per un raffronto sulle due carte costituzionali del 1812 si veda in particolare Clavero Salvador, *Vocación católica y advocación siciliana*, cit., pp. 11-56.
- ⁶² Galanti, *Catechismo Costituzionale della monarchia*, cit., p. 20.
- ⁶³ Ivi, p. 48.

